

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI RETI DELL'ATENEO S I R A

SENATO ACCADEMICO	13.07.2011;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.06.2011;
DECRETO RETTORALE	876/2011 dd. 21.07.2011
UFFICIO COMPETENTE	Divisione Infrastrutture e Servizi Informativi - ISI

Data ultimo aggiornamento: 21 luglio 2011 *a cura dell'Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali*

Art. 1 - Sistema Integrato di Reti d'Ateneo (SIRA)

1. Il Sistema Integrato di Reti dell'Ateneo (SIRA) è costituito dall'insieme di tutte le Reti Locali delle Strutture dell'Ateneo (RLS), delle Dorsali di Rete dell'Ateneo (DRA) e delle relative interconnessioni di rete, anche verso l'esterno, finalizzate a condividere risorse informatiche comuni e a permettere l'interscambio di informazioni ed ogni altra applicazione telematica all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Per "Strutture" si intendono gli enti definiti come tali dallo Statuto di Ateneo.

- Parte del SIRA può essere realizzato d'intesa e/o congiuntamente con altri Enti (Consorzio per l' Area di Ricerca e Enti insediati in AREA Science Park, Azienda Ospedaliera-Universitaria, ICTP, IRCCS Burlo, INFN, OGS e INAF-Sezione di Trieste, ecc.).

2. E' compito dell'Ateneo assicurare, eventualmente in compartecipazione con altri Enti, tutte le DRA per l'interconnessione tra le proprie Strutture e con l'esterno, avvalendosi anche di progetti di ricerca d'Ateneo o svolti in collaborazione con altri Enti.

3. La gestione tecnica del SIRA spetta **ESCLUSIVAMENTE** al GESTORE dello stesso, il cui ruolo è affidato alla Divisione Infrastrutture e Servizi Informativi , in particolare alla Sezione Infrastrutture Informatiche e Telematiche, che potrà anche avvalersi della collaborazione di altre strutture.

- La gestione delle parti del SIRA comuni ad altri Enti è condotta dal GESTORE insieme ai rispettivi Gestori degli Enti stessi, secondo protocolli definiti da accordi specifici tra l'Ateneo e gli Enti interessati (convenzioni o atti aggiuntivi a convenzioni già esistenti ovvero protocolli tecnici concordati tra i gestori).

4. La gestione delle RLS di norma viene demandata alle rispettive Strutture; le apparecchiature di interconnessione alle DRA, rientrano nell'ambito operativo del GESTORE.

- La gestione delle RLS comuni con altri Enti, è condotta dalle rispettive Strutture insieme agli Enti stessi, secondo protocolli definiti da accordi specifici tra l'Ateneo e gli Enti interessati (convenzioni o atti aggiuntivi a convenzioni già esistenti).

5. Il GESTORE cura di norma anche la progettazione, la realizzazione e l'aggiornamento delle infrastrutture fisiche e logiche del SIRA, curandone i relativi progetti esecutivi e/o collaborando ai progetti di ricerca di cui al comma 2.

- La realizzazione e l'aggiornamento delle parti di SIRA comuni ad altri Enti è oggetto di accordi specifici tra l'Ateneo e gli Enti interessati, con il necessario apporto del GESTORE per tutti gli aspetti relativi all'armonizzazione delle risorse, al loro utilizzo e gestione, nonché al controllo degli accessi.

6. I rapporti programmatici tra il GESTORE e gli Organi dell'Ateneo vengono tenuti da un soggetto delegato dal Rettore, che cura anche i rapporti con gli altri Enti.

Art. 2 - Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali delle Strutture (RLS)

1. Le RLS ed i relativi interventi sono di pertinenza e a carico della Struttura stessa. Qualora vi fosse coesistenza od ospitalità tra Strutture ed Articolazioni (ad esempio il Dipartimento sede di una Scuola di Specializzazione) tutte le parti interessate dovranno indicare al GESTORE quale avrà in carico la gestione e le modifiche della RLS. In assenza di detta comunicazione la Struttura responsabile sarà quella radice dell'Articolazione.

2. Nella progettazione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni l'Ateneo deve prevedere, eventualmente con la partecipazione degli altri Enti coinvolti, la connessione in rete locale di ogni postazione telematica di lavoro o di studio (cablaggio standard) di ciascuna Struttura dell'Ateneo, comprese le apparecchiature di rete. Tali operazioni devono essere eseguite secondo i parametri di seguito elencati:

- a) Il dimensionamento del cablaggio standard (numero di prese per stanza di lavoro o aula didattica) deve essere basato sul concetto di postazione di lavoro come definita dalle norme internazionali o, in caso di diverse esigenze, concordato con il GESTORE.
- b) Per i locali di nuova realizzazione o ristrutturazione il costo di realizzazione del cablaggio standard e delle relative apparecchiature di rete di cui al comma seguente è finanziato dall'Amministrazione che, nel caso di RLS miste, potrà accordarsi con altri Enti per una compartecipazione alla spesa e delle procedure di realizzazione delle opere.
- c) A supporto del cablaggio standard, l'Amministrazione deve provvedere, per ogni RLS dell'Ateneo, apparati di rete con un numero di porte di accesso per le prese telematiche attive sufficiente a servire adeguatamente i nodi di rete esistenti comunque nel rispetto della capacità di spesa al momento della realizzazione dell'impianto.

3. Laddove esistano impianti fuori norma od obsoleti, o nel caso in cui una RLS diventi insufficiente alle necessità della Struttura stessa sulla base dei criteri esposti al precedente punto 2, su richiesta della Struttura o su proposta del GESTORE, l'Amministrazione sulla base della disponibilità di bilancio può compartecipare fino al 50% delle spese di ricablaggio e/o aggiornamento. Il rimanente rimane a carico della Struttura. Vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Nel caso in cui la Struttura intenda richiedere l'esecuzione di opere di cui al comma 2 da parte del GESTORE e/o il cofinanziamento all'Amministrazione nel caso in cui preferisca procedere in proprio, ne invia una circostanziata richiesta scritta indirizzata al GESTORE.
- b) Le priorità di intervento sono definite dal GESTORE compatibilmente (ma non esclusivamente) con la disponibilità di bilancio dell'Amministrazione e della Struttura.
- c) Il progetto di ricablaggio o di aggiornamento deve tenere conto dell'evoluzione prevista nel medio termine (4-5 anni). L'Amministrazione eroga normalmente un unico finanziamento per Struttura nell'ambito di tale periodo.
- d) L'amministrazione assegna annualmente al GESTORE, che ne potrà disporre con piena autonomia, uno specifico budget per interventi di estrema urgenza.

4. Le Strutture possono in ogni caso procedere, totalmente a proprie spese, all'ampliamento o modifica delle proprie RLS, anche al di fuori dei criteri sopraesposti, purché nel rispetto delle norme di seguito riportate.

5. Indipendentemente dalla compartecipazione o meno dell'Amministrazione alla spesa, le Strutture che intendono procedere in proprio a nuove realizzazioni o a modifiche delle proprie RLS sono obbligate a presentare preventivamente al GESTORE il progetto delle opere che intendano adottare, fornendo le caratteristiche degli apparati e l'opportuna documentazione aggiuntiva, completa delle specifiche metriche dell'impianto. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni contenute nelle seguenti lettere, comprese da (a) a (f)

- a) Il GESTORE fornisce un parere tecnico sul progetto, indicando quali eventuali interventi possono essere messi a carico parziale o totale dell'Amministrazione. Il parere tecnico del GESTORE è vincolante.
- b) In caso di compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione, a seguito della verifica con esito positivo da parte del GESTORE della congruità del costo della realizzazione proposta con i prezzi di mercato, viene concordata tra la Struttura e il GESTORE una pianificazione dei lavori e definita una programmazione degli impegni di spesa.
- c) La Struttura può anticipare la quota di finanziamento relativa all'Amministrazione, previa approvazione scritta di quest'ultima, oppure sostenere interamente la spesa a titolo definitivo.
- d) Ai fini dell'ammissibilità del progetto, gli apparati di rete da installare a cura delle Strutture devono essere conformi agli standard di gestione remota in uso dal GESTORE ed accessibili in remoto, in caso di necessità, anche dai tecnici del GESTORE.
- e) Al termine di ogni modifica di una RLS, il Responsabile della Struttura deve consegnare al GESTORE copia della documentazione comprensiva di:
 - certificazione del cablaggio in base alla normativa nazionale ed internazionale vigente
 - parametri di configurazione degli apparati installati
 - indirizzamento e credenziali di accesso non privilegiato delle apparecchiature di rete installate, che permettano il monitoraggio remoto e locale in caso di problemi ed emergenze
 - pianta aggiornata che riporti la topologia fisica e il diagramma logico della rete locale della struttura.
- f) In mancanza di questi dati, il GESTORE non procederà alla configurazione della connessione degli apparati di rete della Struttura oggetto della modifica ai nodi delle DRA, assicurando la separazione logica della RLS dalle reti esterne alla Struttura medesima.

Art. 3 - Interconnessione delle RLS al SIRA, alle Reti Metropolitane e Regionali, alle Reti della Ricerca e all'Internet

1. L'Università assicura la connessione di ogni RLS al SIRA pianificando i collegamenti e le bande trasmissive previste in base alle esigenze di ogni Struttura e alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione, stabilendo, qualora necessario, le bande massime di utilizzo verso i collegamenti metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali. Nell'adempimento di tale finalità, l'Università si avvale anche di progetti di ricerca di Ateneo o svolti in collaborazione con altri Enti.
2. Nessuna Struttura può attivare connessioni autonome delle proprie RLS con quelle di altre Strutture o altri enti, se non concordate ed approvate preventivamente dal GESTORE.
3. La connessione tra Enti esterni o ospitati dall'Ateneo e la rete di Ateneo va valutata in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente, alla sua struttura organizzativa e alla finalità delle Convezioni con esso stipulate. I rapporti con Enti esterni, ove non regolati da norme e regolamenti cogenti, vanno valutati dal delegato del Rettore, sentito il GESTORE, e devono usualmente essere sottoposti ad approvazione degli Organi accademici.

Art. 4 - Protocolli supportati

1. Nel SIRA viene garantito il supporto dei principali protocolli della famiglia TCP/IP.
 - a) Le Strutture possono utilizzare al loro interno anche altri protocolli, dandone comunicazione preventiva al GESTORE, se le apparecchiature di interconnessione tra le proprie RLS e il SIRA assicurano che i protocolli aggiuntivi possano essere totalmente confinati alle RLS.
 - b) La propagazione di altri protocolli di rete (per esempio Decnet, Appletalk, , ecc.) non può essere garantita esternamente ad una RLS. Relativamente alle modalità di trasporto di altri protocolli, all'utilizzo di tecniche di tunneling e di reti private virtuali, si rimanda alle Direttive tecniche che il

NSI di cui all'art. 6 emanerà ed aggiornerà in base alle evoluzioni, sentito il gruppo di esperti di cui al medesimo articolo.

2. Qualora le esigenze di connessione alla rete nazionale ed internazionale lo richiedessero, verrà stilato per tempo un piano di attivazione/migrazione a eventuali nuovi protocolli, che affronti i problemi tecnici e gli aspetti economici, cui ogni Struttura dovrà adeguarsi entro i tempi che verranno stabiliti per poter mantenere la connettività all'esterno. Per le Strutture che non si adeguassero per tempo sarà possibile garantire la sola connettività interna alla RLS.

Art. 5 - Referenti di Struttura

1. Per ogni Struttura deve essere individuato un referente di rete e possibilmente un suo sostituto. Il Responsabile di ogni Struttura comunica tempestivamente al Direttore del GESTORE, i nominativi del referente di Struttura e del suo sostituto per le problematiche di rete o eventuali variazioni degli stessi. Il referente o il suo sostituto possono afferire anche ad altre Strutture. In assenza di nomine, assume il ruolo di referente il più alto livello gerarchico della Struttura

2. I referenti vengono periodicamente istruiti ed aggiornati mediante incontri organizzati dal GESTORE. La partecipazione agli incontri è obbligatoria. L'aggiornamento su temi di limitata entità e difficoltà può essere svolto mediante comunicazione via rete.

3. È compito dei referenti conoscere la topologia del cablaggio ed i nominativi dei responsabili e/o gestori dei vari elaboratori in rete.

4. Il GESTORE scambia con i referenti di Struttura gli avvisi relativi alle interruzioni di rete, alle problematiche di sicurezza, all'attivazione/sospensione di servizi o dispositivi.

5. I referenti costituiscono il punto di riferimento a livello di Struttura per la diffusione delle informazioni di interesse dell'utenza e contribuiscono alla sensibilizzazione dell'utenza ad un uso responsabile delle risorse informatiche.

6. I referenti devono poter accedere in caso di necessità ai locali delle Strutture dove sono installati apparati connessi alla propria RLS o dove comunque è presente una qualsiasi parte della RLS, anche se non usata correntemente da alcun utente o non connessa ad alcun apparecchio.

Art. 6 - Sicurezza

1. Il Rettore, sentito il Direttore del GESTORE, istituisce il "Nucleo sulla Sicurezza Informatica" (NSI), nominandone contestualmente il Presidente.

a) L'NSI è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, di cui di diritto il Responsabile del GESTORE, un esperto in sicurezza informatica in ambito sanitario ed uno in giurisprudenza in ambito informatico.

b) L'NSI è affiancato da un gruppo di esperti nei protocolli di rete ed applicativi, nominati dal Rettore tra il personale dell'Ateneo e di altri Enti in convenzione con l'Ateneo, che condividono parte della SIRA.

c) Il Presidente convoca almeno una volta all'anno l'NSI integrato dal gruppo di esperti.

2. L'NSI definisce e propone le linee guida da attuare per mantenere e ripristinare la sicurezza informatica generale e le comunica ai referenti delle Strutture, che sono obbligate a metterle in atto nei tempi da esso indicati. L'esperto in sicurezza informatica in ambiente sanitario, di cui al comma 1.a, è deputato ad autorizzare servizi che coinvolgono la connessione fra entità sanitarie, anche per scopi di didattica e ricerca. Per tutti gli altri servizi che richiedono un'autorizzazione l'NSI delega un proprio membro o un esperto all'ordinaria amministrazione.

3. Tutti i sistemi in rete devono essere mantenuti costantemente in adeguate condizioni di sicurezza.

- a) Le Strutture che offrono servizi informatici attraverso server e servizi di connessione sono tenute a conservare per il periodo previsto dalla normativa vigente la registrazione degli accessi ai servizi per consentire eventuali indagini interne o esterne aventi per oggetto l'uso improprio delle risorse.
- b) Le strutture dovranno garantire l'utenza che dette registrazioni non sono disponibili ad alcuno se non nei casi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (T.U Privacy).
- c) I referenti delle Strutture sono tenuti a segnalare immediatamente al GESTORE intrusioni o tentativi di intrusione che abbiano avuto come oggetto elaboratori della propria Struttura, dichiarando la disponibilità di registrazioni utili, di cui alla lettera (a).
- d) Ove il GESTORE rilevi l'inadeguatezza di un sistema per quanto concerne la sicurezza diretta o indiretta, o rilevi casi di uso scorretto o improprio della rete attraverso tale sistema, detto sistema deve essere immediatamente ripristinato secondo le indicazioni fornite, o staccato dalla rete a cura della Struttura di appartenenza fino alla messa in sicurezza. In difetto dell'azione da parte della Struttura, il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici ad esso disponibili per disattivare ogni trasporto sul SIRA relativo al sistema inadeguato, sino all'intervento correttivo operato dalla Struttura.

Art. 7 - Connessione degli Elaboratori in rete

1. Qualora non sia presente un sistema di autenticazione per l'accesso alla rete erogato dal GESTORE o con esso concordato (ad es. 802.1x), prima di inserire un qualunque dispositivo (elaboratore, apparato, periferica) in rete, è necessaria da parte del responsabile del dispositivo stesso di concerto con il referente di rete una richiesta da inoltrare al GESTORE.
2. Nella richiesta vanno specificate le informazioni necessarie alla gestione della rete di Ateneo, previste nella modulistica messa a disposizione dal GESTORE.
3. A seguito della richiesta il GESTORE assegna ad ogni dispositivo un indirizzo IP pubblico o privato, a seconda dei servizi cui il dispositivo dovrà accedere.
4. I nodi che erogano servizi in rete fruibili dall'esterno della rete di Ateneo, sono soggetti ad autorizzazione specifica rilasciata dal GESTORE e subordinata all'adozione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni e/o utilizzi illeciti.

Art. 8 - Applicazioni e servizi sulla rete

1. Le applicazioni in rete devono, in qualsiasi ambito, rispettare ogni legge, norma o regolamento relativo alla particolare rete utilizzata (es. Acceptable User Policy della rete GARR).
2. Quando un'applicazione o un servizio si estende al di fuori dell'ambito della RLS, deve anche sottostare ai vincoli imposti dalle norme, anche contrattuali, previste dagli enti fornitori di connessione e dagli standard e non causare malfunzionamenti alla rete e agli altri servizi .
3. Il GESTORE ha facoltà di mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire quanto previsto nei precedenti commi 7.1 e 7.2 e alla sicurezza.
4. Ogni applicazione che abbia un impatto significativo sulla disponibilità delle risorse di rete di tutta o parte della rete del SIRA, metropolitana o geografica, deve essere preventivamente segnalata al GESTORE, che ne deve dare parere sulla sua ammissibilità.
 - a) In particolare va verificata tra la Struttura e il GESTORE la compatibilità della messa in esercizio di servizi quali web, posta elettronica, salvataggi ed archiviazioni massicce, applicazioni non unicast, ecc.
 - b) Nel caso in cui l'impatto di un'applicazione non consentisse di mantenere l'equilibrio nella condivisione delle risorse, si deve concordare con il GESTORE una soluzione alternativa in tempi e modi compatibili con i servizi esistenti e le risorse economiche disponibili.
 - c) Il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per monitorare ed eventualmente disattivare il trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni con rilevante impatto sulla rete o potenzialmente pericolose.

Art. 9 - Accesso degli utenti alla rete

1. E' vietato l'accesso non autorizzato a qualsiasi risorsa di rete disponibile sul SIRA e su una sua qualsiasi RLS, anche se utilizzata in collaborazione con altri Enti. Nessuna Struttura può autorizzare alcun accesso alle reti a persone o ad Enti al di fuori dei casi riportati.
2. Soggetti sottoposti a sanzione oppure a provvedimenti restrittivi non possono venir autorizzati, e viene loro revocata automaticamente un'eventuale autorizzazione già concessa
3. L'autorizzazione all'accesso ad uno specifico gruppo di reti e di servizi si considera concessa a patto che il richiedente integri le condizioni previste dalle seguenti lettere a e b:
 - a) sia titolare del diritto di accesso al gruppo o ai gruppi di reti per le quali intende ottenere l'autorizzazione, di cui ai successivi commi 4, 5 e 6;
 - b) si impegni a rispettare le regole internazionali e ogni altra norma o regola emessa dall'Ateneo, dal GARR, da altre autorità nazionali ed internazionali ed eventualmente da altro Ente locale nel caso di accesso a RLS miste;

Tale procedimento di autorizzazione è invece derogato nelle seguenti ipotesi:

- A. uso di risorse limitate all'interrogazione e all'utilizzo di banche dati pubbliche o comunque dedicate a larghe categorie di cittadini, italiani e non, come l'accesso ai servizi bibliotecari dalle postazioni delle Biblioteche. In tali casi l'autorizzazione si considera concessa a chiunque abbia diritto al servizio, limitatamente alle risorse necessarie per usufruire del diritto stesso, fatti salvi gli obblighi di legge;
 - B. eventi particolari, quali mostre, manifestazioni, ecc. deliberati da Organi dell'Ateneo o dai Consigli delle Strutture, per i quali può essere autorizzato un uso delle reti a terzi, anche al pubblico, limitato nel tempo e nelle risorse, secondo le modalità di legge ovvero emanate dall'NSI. L'utilizzo deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'NSI.
 - C. qualora l'accesso alla rete avvenga attraverso autenticazione cifrata tramite credenziali rilasciate all'utente dal GESTORE o da Struttura autorizzata a rilasciarle o federata, che sia stato identificato ai termini di legge e gli accessi vengano registrati e conservati su apposito registro;
 - D. qualora il processo di assunzione di responsabilità si espleti tramite procedura informatica automatica che autentichi l'utente in maniera analoga a quanto previsto al punto C) ovvero si adottino sistemi di firma elettronica.
4. La titolarità al diritto di accesso alla rete del SIRA, spetta:
 - a) a tutti i dipendenti e studenti dell'Ateneo e a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, di ricerca o di didattica, anche a tempo determinato, con una Struttura dell'Ateneo, purché formalizzato da Atti o da apposita Convenzione.
 - b) I soggetti individuati dalle Convenzioni di Ricerca tra l'Ateneo e altri Enti pubblici o privati limitatamente agli appartenenti agli Enti in questione che partecipino alle attività oggetto delle Convenzioni, e per le attività ad esse relative. L'utilizzo in ambito convenzionale deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'NSI.
 - c) Tutti i soggetti la cui autenticazione sia delegata ad altri enti di ricerca e formazione tramite la sottoscrizione da parte dell'Ateneo di apposite convenzioni di federazione dei sistemi di autenticazione, anche a livello internazionale e comunque per l'accesso nei limiti previsti dalle convenzioni e dalla normativa vigente.
 5. Sono titolari del diritto di accesso ai servizi disponibili sulle Reti della Ricerca (GARR), su Internet, sulle reti private e pubbliche che hanno connessioni con il SIRA (LightNet, RUPAR-FVG, reti del Servizio Sanitario Regionale, reti civiche, reti del Servizio Bibliotecario Nazionale, ecc.) tutte le figure individuate nei singoli Regolamenti di Accesso a ciascuna di esse e che ne abbiano avuto regolare autorizzazione. Sono titolari del diritto di accesso al GARR e ad Internet tutti i soggetti di cui al comma 4.

6. E' fatto divieto ad ogni Struttura di accreditare su qualsiasi elaboratore dell'Università utenti non autorizzati all'uso della rete, ovvero che non abbiano firmato con efficacia il modulo di assunzione di responsabilità di cui al comma 3 b).
7. Chi consente l'accesso alla rete ad un terzo non autorizzato diviene responsabile dell'accesso abusivo del terzo e di ogni azione che esso intraprende attraverso la rete.
Una volta che il fatto viene a conoscenza della Struttura di appartenenza dell'indebito fornitore di accesso e/o del GESTORE:
 - a) La Struttura ha l'obbligo di disporre la cessazione dell'abuso o illecito, dopo averne comunicato lo stato alla persona indebitamente beneficiaria.
 - b) In difetto dell'azione da parte della Struttura, il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici ad esso disponibili per disattivare ogni trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni della persona indebitamente beneficiaria.
8. Chi, accede a risorse dell'Ateneo senza autorizzazione, ovvero danneggia o commette illeciti di qualsiasi tipo, è soggetto a seguito di una circostanziata relazione dell'NSI, alle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ateneo. La Struttura interessata è obbligata a fornire all'NSI ogni informazione utile all'individuazione precisa dell'azione svolta.
9. E' fatto obbligo a tutti gli utenti del SIRA osservare il “Regolamento in materia di utilizzo della posta elettronica e della rete internet messi a disposizione dall'Università di Trieste” nonché di ogni altra norma, istruzione o dettaglio tecnico pubblicati sul sito Web dell'Ateneo sira.units.it, alla pagina: “Istruzioni agli utenti”, che il GESTORE deve farsi carico di tenere aggiornata, evidenziando le novità.

Art. 10 - Revisione periodica del Regolamento

Entro il 30 giugno di ogni anno il GESTORE presenta agli Organi Accademici eventuali aggiornamenti o modifiche da apportare al Regolamento del SIRA in vigore.